

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. R.G. fall. 273/2013 sub 1

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel., est.

dott. *Elena Rossi*

Giudice

dott. *Roberta Poire*

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data
29/4/2014

DA

[redacted] spa (Avv. [redacted] del foro di Siena, Avv. [redacted]
[redacted] del foro di Treviso)

CONTRO

Fallimento [redacted] spa (Avv. [redacted] del foro
di Treviso, curatore dott. [redacted] Giudice Delegato:
dott. Alberto Valle).

In punto: opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

premesso che:

La [redacted] spa ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Giudice Delegato del fallimento di [redacted] spa aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo per euro 1.011.577,49, afferente a danni da inadempimento contrattuale.

L'opponente afferma che con la fallita esisteva un rapporto di fornitura "continuata e programmata" di antine per mobili disciplinato con contratto del 24/4/2012, che le ante fornite da [redacted] costituivano componenti essenziali e insostituibili di un modello di cucina denominato "[redacted]", che anche pochi giorni prima del fallimento il titolare della [redacted] aveva "confermato che non esistevano problematiche particolari ed aveva garantito la prosecuzione delle forniture future", ma che "nonostante tali rassicurazioni il giorno 27 dicembre 2013 la spa [redacted] veniva improvvisamente e inopinatamente a conoscenza del fallimento della [redacted]". Allegava quindi l'opponente che "la conseguente sospensione delle forniture di materiale non reperibile presso altro fornitore, ha determinato per la spa Stosa un gravissimo danno ed altri ne determinerà in futuro". Elencava quindi i danni come segue:

- a. giacenze di magazzino di prodotti e semilavorati inservibili,
- b. assistenza post vendita sulle cucine già vendute per la durata legale della garanzia; gestione delle sostituzioni nelle showroom,
- c. ritardi di produzione consegna del modello con il componente sostitutivo,

d. ritiro (l'introduzione ?) del materiale pubblicitario con evidenza componente ritirato e produzione di materiale sostitutivo: brochure e cataloghi, campioni ante;

e. perimento della campagna pubblicitaria sui media televisivi e sulle riviste di settore e necessità di una nuova campagna pubblicitaria;

f. danni di immagine.”

Quantificava quindi tali danni in euro 747.011,86, come da perizia che allegava.

Si costituiva la curatela fallimentare eccependo in primo luogo l'assenza di titolo, tenuto conto della nullità, per mancanza di sottoscrizione della committente ([redacted] spa), e della inopponibilità alla procedura, per mancanza di data certa, del contratto di fornitura depositato dalla opponente. In secondo luogo la curatela ha eccepito l'infondatezza delle pretese avversarie per violazione del principio di cristallizzazione del passivo fallimentare ai sensi dell'art. 72 lf.

RITENUTO CHE:

Entrambe le eccezioni dedotte dal fallimento sono fondate e ciascuna è sufficiente per respingere la domanda.

All'udienza del 17/7/2014, con riferimento alla eccezione di nullità del contratto per difetto di sottoscrizione della committente/acquirente, il procuratore della [redacted] spa da dedotto che “la produzione in giudizio del documento, nel caso di specie il contratto, dimostra la volontà della parte di avvalersene e ne rende superflua la sottoscrizione”. Tale

affermazione può anche essere condivisa, ma resta fermo che solo dal momento della produzione in giudizio il documento che ne sia altrimenti privo acquista certezza di data, sicchè nel caso di specie manca la prova, che non può essere data per testi o presunzioni, se direttamente vertente sulla data della scrittura (così tra altre Cass. 23793/2006), della formazione del contratto anteriore al fallimento.

E' principio consolidato che la cristallizzazione del passivo impedisce al creditore di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni che si verificano a causa del fallimento. Invero, il fallimento produce, con l'indisponibilità dei beni in capo al fallito, la par condicio creditorum, con cristallizzazione delle situazioni giuridiche dei creditori, i quali pertanto, se di fronte al già verificatosi inadempimento del debitore, non si siano avvalsi del diritto potestativo di chiedere la risoluzione del rapporto, non possono esercitarlo dopo la dichiarazione di fallimento con l'effetto di modificare, a proprio favore e verso la massa, la posizione di cui sono titolari. La stessa ratio ostativa della proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale contro il fallimento dell'inadempiente, impedisce che dopo la dichiarazione di fallimento di quest'ultimo il contraente in bonis possa fare accertare, con riferimento ad un inadempimento anteriore, il progresso avveramento di una condizione risolutiva, se non abbia proposto prima del fallimento la relativa domanda. Il sopravvenuto fallimento oltre ad escludere, stante l'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a

tutela dei principi che regolano la ripartizione dell'attivo, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorchè con riguardo a pregresso inadempimento del fallito, non consente neppure di configurare l'inadempimento del curatore, atteso che la L. Fall., art. 72, prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiara di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l'effettuazione di tale scelta (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.02.2011 n° 3728).

La domanda va quindi respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata documentazione di spese imponibili specifiche, che si ritengono quindi assorbite nelle spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigetta la domanda, condanna [redacted] spa a rifondere al fallimento di [redacted] spa le spese del procedimento, che liquida in euro 14.000,00 per compenso, oltre a spese generali pari al 15% del compenso, cpa e iva come per legge.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 5 agosto 2014


Il Presidente estensore
Dott. Antonello Fabbro

IL CANCELLIERE
Pierina DA DALI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TREVICO 6.8.14

IL CANCELLIERE
Pierina DA DALI



Fallimenti e Società.it